

687 7

con atto 16 Dicembre 1881 rogato D'Angelo. Accione da compra per cui
spiega il latrone in Lire tre e Centesimi ottanta due.

7^o Cuzale Cuzia fu balogero, autorizzata dal qui presente
marito Carolina Maria fu Giuseppe, agricoltori, nati e residenti
in Tabera, la quantità di Lire 10, 56 pari a tremila cinque,
milleduecento e sessantasei, in detto fondo,
contada Manchi, confinante con terre di Donizacio Arbeni
no maritale nome, con quelle di flogorazio e con la ter-
rena, soggetta all'annuo canone lordo di Lire dodici cen-
tesimi ottanta due di netto per Lire undici e Centesimi cin-
quantadue. Dipendente da Carolina Maria vedova
Cuzale che ricompra con atto 30 Aprile 1882 rogato D'An-
gelo.

8
9^o Stragusa Maria fu Giuseppe, autorizzata dal qui pre-
sente suo marito Carcano Leonardo fu Giuseppe, agricoltori,
nati e residenti in Tabera, la quantità di Lire 34, 65, 26 pari
a tremila due, milleduecento e sessantasei, in detto
contada Manchi, confinante con Coronzano Vincenzo con-
tada Carolina Fratelli fu Calabastro, soggetta all'annuo cano-
ne lordo di Lire tre e Centesimi novantadue che di netto sono Lire
tre e Centesimi cinquanta sette. Dipendente da Maria della Cirio
vedova Stragusa che ricompra con atto 16 Dicembre 1882
rogato D'Angelo. E ricompranti suddetti, senza alcuna escazione
da loro ad eccezione di quelli che l'hanno espressamente di-
chiarato, si obbligano pagare e corrispondere il canone di cui so-

pra al termine detto, nel suo domicilio ed a chi lo rappresenti leg-
gitimamente qui in Tabera, in tante buone monete di legale va-
lore in questo regno, fuori deposito ed offerta reale, qui in Tab-
era, in ogni anno cominciando a fare il primo pagamento alla
maturazione del canone quindici Agosto 1884 e così conti-
nuare di seguito di anno in anno in perpetuo ed infinito e sia
sempre di uscire i suddetti fondi esentati. Inoltre i
suddetti ricompranti per se e loro eredi e causa si obbligano al
testamento di tutti i fatti esentati e suddetti dai titoli prece-
denti e dai seguenti: 1^o Migliorare i fondi sopra detti sem-
pre di bene in meglio e non permettere la benché meno
ma deteriorazione. 2^o Non trasferire ad altri sotto qualsiasi
titolo né tutto né parte i detti fondi, sotto pena minima in
derollato il dominio omnino e chi legittimamente lo rappre-
senta, il quale avrà la scelta e di preferirsi ad accettare le condi-
zioni stabilite con tempi e riprestare il consenso alla ab-
nazione, ed in quest'ultimo caso avrà il diritto di riprestare il lavo-
rio che sarà uguale ad una annualità di canone lordo, e per quelli
esentati i quali ottengono concessi le beni dopo la legge del 1879 il lau-
ronio sarà uguale alla 50^a parte del valore del suddetto. Si
presumerà ratto il consenso ove il termine diretto e chi per lui
lascierà trascorrere inesplicitamente due mesi dal del rila-
to interdetto. 3^o Deteriorando e non migliorando i fondi
suddetti, non pagando per tre anni continui e consecutivi il
canone dovuto e accumulando tanto valore d'arresti da corrispon-